



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 52

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto e Bet

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 39
RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA
SICUREZZA STRADALE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 aprile 2021.

* Con nota del 23 aprile 2021, prot. 6938 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”

Relazione:

Con il presente intervento legislativo ci si propone di prevedere una modifica del termine come attualmente posto in capo ai comuni - diciotto mesi - del quale viene proposta la rideterminazione in trenta mesi, come termine per comunicare l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 recante “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

Tale legge, come noto, si propone di intervenire al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali, in particolare tra l'altro, eliminando situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e migliorando la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, con una serie di interventi le cui tipologie sono analiticamente individuate dall'articolo 3 della legge medesima.

In particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, oggetto dell'intervento è l'articolo 9 in tema di interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

Sul punto la normativa prevede che per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all' articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati.

L'accordo di programma definisce tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

In particolare i comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo di programma, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori, fornendo una serie di informazioni: dalla ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori alla data di inizio dei lavori; dalla data di fine dei lavori alla data di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione, nonché tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri e le eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

La modifica del termine, decorrente dalla data di conclusione dell'accordo di programma fra Regione e Comune, per comunicare di aver dato avvio alle procedure di affidamento dei lavori si rende necessaria, anche attese le difficoltà e conseguenti ritardi connessi al, peraltro perdurante, stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, per determinare condizioni volte a consentire, più agevolmente, ai comuni di poter beneficiare delle risorse previste dalla norma, laddove ne risultano assegnatari, evitando, in caso di mancato rispetto del termine, come attualmente definito, la conseguenza della revoca del finanziamento assegnato.

E una tale eventualità ridonderebbe, come di tutta evidenza, non solo a carico delle amministrazioni comunali destinatarie, ma soprattutto sulla possibilità di usufruire di finanziamenti per interventi giudicati ammissibili e funzionali a migliorare le condizioni di mobilità e sicurezza stradale per il territorio da queste amministrato, e quindi per le comunità da tali interventi interessati.

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 39
RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA
SICUREZZA STRADALE”**

**Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale".**

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: “*diciotto mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*trenta mesi*”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale".	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3